

**COMUNE**  
**di**  
**SCANDICCI**

**REGOLAMENTO**  
**DEL DIFENSORE CIVICO**

---

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 12.06.2001 e  
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 05.10.2004**

## **INDICE**

<i>Art.</i>	1	Disposizioni generali .....	<i>pag</i>	3
<i>Art.</i>	2	Istituzione e finalità .....	“	3
<i>Art.</i>	3	Durata in carica e revoca del Difensore Civico .....	“	4
<i>Art.</i>	4	Elezione del Difensore Civico .....	“	4
<i>Art.</i>	5	Tutela del cittadino per l’accesso ai documenti amm.vi .....	“	4
<i>Art.</i>	6	Mezzi del Difensore Civico .....	“	5
<i>Art.</i>	7	Controllo eventuale .....	“	5
<i>Art.</i>	8	Requisiti .....	“	6
<i>Art.</i>	9	Candidature ed elezioni .....	“	7
<i>Art.</i>	10	Decadenza .....	“	8
<i>Art.</i>	11	Revoca .....	“	8
<i>Art.</i>	12	Dimissioni e cessazione .....	“	9
<i>Art.</i>	13	Prerogative e poteri istruttori .....	“	9
<i>Art.</i>	14	Modalità di esercizio delle funzioni .....	“	10
<i>Art.</i>	15	Rapporti con il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari .....	“	11
<i>Art.</i>	16	Rapporti con il Sindaco e la Giunta .....	“	11
<i>Art.</i>	17	Ufficio del Difensore Civico .....	“	11
<i>Art.</i>	18	Indennità economiche .....	“	12
<i>Art.</i>	19	Entrata in vigore .....	“	12
<i>Art.</i>	20	Pubblicizzazione del Regolamento .....	“	12

## **Art. 1**

### **Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'attuazione ed il funzionamento del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Comune.

## **Art. 2**

### **Istituzione e finalità**

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico potrà esercitare le proprie funzioni a favore dei Comuni limitrofi che ne facciano specifica richiesta e che, a tal fine, perfezionino apposita convenzione con il Comune di Scandicci, in conformità allo schema allegato. In tal caso il Difensore Civico, estendendo le proprie competenze e funzioni anche a vantaggio di tali Enti Locali, ha diritto ad una maggiorazione del 30% dell'indennità di cui alla lettera a) dell'art.18 del presente regolamento.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente;
4. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse. Il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso Enti, Istituzioni, Aziende e Società partecipate da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Può inoltre segnalare agli organi competenti situazioni di disagio connesse allo svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;
5. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico, rileva, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate;
6. Il Difensore Civico svolge le funzioni di controllo sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunali di cui al successivo art. 7 comma 2 e nomina i Commissari ad acta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi statali e regionali.

### **Art. 3**

#### **Durata in carica e revoca del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità di elezione;
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore;
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, con la stessa maggioranza e le stesse modalità stabilite per la sua elezione, per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 4**

#### **Elezione del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, tenutesi in distinte sedute, il Difensore Civico è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **Art. 5**

#### **Tutela del cittadino per l'accesso ai documenti amministrativi**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241, il Difensore Civico nei casi in cui ritenga, a seguito di istanza inoltrata da parte di chi ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che l'Amministrazione, illegittimamente, abbia denegato o differito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, provvede ad invitare l'Ufficio che lo ha disposto affinché venga riesaminata la suddetta determinazione di diniego o di differimento. Se l'Ufficio competente non emana il provvedimento confermativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

### **Art. 6**

#### **Mezzi del Difensore Civico**

1. L'Ufficio del Difensore Civico, ha sede presso il Palazzo Comunale in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per

- ampiezza e facilità di accesso da parte del pubblico;
2. L'Ufficio è dotato di idoneo arredamento, di apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, di telefono e di quanto altro possa occorrere per un efficace funzionamento. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore Civico segnali la necessità;
  3. Per compiti di segreteria viene assegnato all'Ufficio del Difensore Civico un istruttore amministrativo, a tempo parziale, individuato nell'ambito dell'organico comunale, il quale dipende, per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi direttamente dal Difensore Civico;
  4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, dal Dirigente dei Servizi di Supporto agli Organi Collegiali, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente Regolamento;
  5. La notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali, o tramite il servizio postale nazionale o, nel caso in cui i provvedimenti siano documenti informatici dotati di firma digitale certificata, su supporto informatico.

## **Art. 7**

### **Controllo eventuale**

1. Il Difensore Civico esercita, nei limiti delle illegittimità denunciate, il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, qualora almeno un quarto dei Consiglieri assegnati ne facciano richiesta scritta e motivata;
2. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare esplicitamente le norme che si ritengono violate e può essere esercitata soltanto nei confronti delle deliberazioni concernenti:
  - a. appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b. dotazioni organiche e relative variazioni;
  - c. assunzione di personale.
3. La richiesta di cui al comma 1, sottoscritta dai soggetti legittimati in maniera da rendere possibile l'identificazione, deve essere consegnata, per tramite della Segreteria Generale del Comune, all'Ufficio del Difensore Civico entro dieci giorni dall'affissione delle deliberazioni di cui trattasi all'Albo Pretorio;
4. Il controllo è esercitato dal Difensore Civico entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta ed ha per oggetto la verifica della conformità dell'atto alle disposizioni della normativa vigente, ivi compreso lo Statuto del Comune;
5. Se il Difensore Civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione entro i menzionati 15 giorni, al Sindaco od al Presidente del

Consiglio, secondo le rispettive competenze ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati;

6. Se l'Organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del Consiglio Comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

## **Art. 8**

### **Requisiti**

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini elettori aventi i seguenti requisiti:
  - a. Competenza in discipline giuridico-amministrative comprovata dal possesso di titoli di studio e di esperienza maturata in attività libero professionali, di docenza, di pubblica amministrazione, di magistratura ordinaria o amministrativa che concorrano a dare la misura della competenza e del prestigio;
  - b. Età compresa tra i 40 e i 65 anni;
  - c. Non aver riportato condanne penali;
  - d. Non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la rimozione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale.
2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che
  - a. Versano in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per la elezione a Sindaco ed a Consigliere Comunale
  - b. ricoprono una carica pubblica elettiva;
  - c. sono Ministri di culto;
  - d. ricoprono incarichi in partiti o movimenti politici;
  - e. sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti da istituzioni, aziende, consorzi ed enti dipendenti dal Comune od ai quali il Comune partecipa.
  - f. coloro i quali siano stati candidati alle ultime elezioni o che negli ultimi due anni abbiano ricoperto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere.
3. E' incompatibile altresì con la carica di Difensore Civico lo svolgimento, di qualsiasi altra sua attività, impiego od incarico che in concreto determini conflitto di interesse con la funzione.

## **Art. 9**

### **Candidatura ed elezione**

1. Per la selezione dei candidati alla carica di Difensore Civico l'Amministrazione Comunale, pubblica all'Albo Pretorio e nel proprio sito internet, un bando assegnando agli interessati un termine di 30 gg, per la presentazione delle candidature;
2. Le domande, dovranno essere corredate:
  - a. Il curriculum da cui risulti il possesso dei requisiti, delle caratteristiche e dei titoli richiesti e di altri dati comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica;
  - b. La dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o dalla dichiarazione che tali cause verranno rimosse prima della nomina;
  - c. La dichiarazione dei redditi;
  - d. La dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete.
3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale integrato da due consiglieri comunali, designati rispettivamente dai gruppi di maggioranza e dai gruppi di opposizione provvede tempestivamente all'esame delle candidature in relazione ai requisiti previsti dal bando. Sulla base di una relazione motivata che dia conto dell'esito dell'esame delle candidature il Consiglio Comunale, entro i successivi 30 giorni, procede alla elezione del Difensore Civico, secondo le modalità previste dallo Statuto;
4. La nomina deve essere notificata a cura del segretario generale del Comune, ad avvenuta esecutività della deliberazione di elezione. L'eletto dovrà comunicare al Presidente del Consiglio Comunale la propria accettazione entro 30 giorni dalla suddetta notifica.

## **Art. 10**

### **Decadenza**

1. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale ravvisi, dopo la nomina del Difensore Civico, l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità che non sono state tempestivamente rimosse o ragioni di conflitto di interesse, anche sopravvenute, ne dà comunicazione al Difensore Civico;
2. Il Difensore Civico fa pervenire le sue deduzioni al Presidente del Consiglio entro 10 giorni dalla comunicazione;
3. Se risulta confermata la sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o ragioni di conflitto di interesse, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio Comunale di dichiarare la decadenza dell'eletto in carica.

## **Art .11**

### *Rimozione dalla carica*

1. Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni;
2. La procedura di revoca è attivata dalla richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Il Consiglio Comunale effettua l'esame preliminare della richiesta. Qualora, con votazione a scrutinio segreto, reputi la richiesta non manifestamente infondata il Consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 gg. Trascorso tale termine il Consiglio decide sulla richiesta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato e può disporre la revoca, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, espresso a scrutinio segreto,
3. L'avvenuta revoca è notificata dal Presidente del Consiglio Comunale all'interessato, che cessa immediatamente l'esercizio delle funzioni.

## **Art . 12**

### **Dimissioni e cessazione**

1. In caso di dimissioni, formalmente presentate dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale, queste sono immediatamente esecutive;
2. Il Difensore Civico dimissionario resta in carica fino alla nomina del successore;
3. La nomina del nuovo Difensore Civico avviene secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
4. Si procede altresì, con le stesse modalità, in altri casi di cessazione dalla carica o di impedimento all'esercizio delle funzioni.

## **Art . 13**

### **Prerogative e poteri istruttori**

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore Civico dispone dei seguenti mezzi istruttori:
  - a. può accedere agli uffici dell'ente, presso cui è legittimato ad effettuare l'intervento, per visionare e chiedere copia, senza limite di segreto d'ufficio, di tutti i documenti del procedimento relativo all'intervento, tranne che per gli atti riservati per espressa indicazione di legge, rivolgendosi senza formalità ai responsabili degli uffici e dei servizi,

- con spese a carico del Comune;
- b. può utilizzare i sistemi informativi e telematici dell'Ente per avere elementi conoscitivi sullo stato dei procedimenti;
  - c. può sentire i dirigenti o i funzionari responsabili al fine di ottenere notizie e chiarimenti sullo stato dei singoli procedimenti e sulle cause di eventuali disfunzioni;
  - d. può prestare assistenza al cittadino nella formulazione di accordi che gli interessati possono stipulare con il Comune al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale [art.11 legge 241/90].
2. Le copie degli atti sono esenti dalla tassa del bollo trattandosi di attività istituzionale dell'Ente.
  3. Il Difensore Civico, qualora rilevi che il responsabile del procedimento ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni o tenga un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, segnala il fatto al Sindaco ed alla Direzione Generale per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di esercizio delle funzioni**

1. Quando riceve una richiesta di intervento, ovvero ritiene di dover agire di propria iniziativa, il Difensore Civico richiede le notizie e le informazioni, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copie degli stessi con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Se gli elementi acquisitivi fanno ritenere necessario il suo intervento, il Difensore Civico avverte il responsabile dell'ufficio o del procedimento che effettuerà con lui l'esame congiunto della pratica. L'esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti e le modalità del loro svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il responsabile dell'ufficio o del procedimento è tenuto a procedere all'esame congiunto nella data e nella sede stabilite dal Difensore Civico. Qualora sussistano impedimenti di carattere organizzativo, il responsabile dell'ufficio o del procedimento è tenuto a concordare con il Difensore Civico una data immediatamente successiva o una sede più idonea per il controllo della documentazione;
3. A seguito di tale esame il Difensore Civico comunica al responsabile dell'ufficio o del procedimento, in forma scritta, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento ed indica, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, il termine massimo per la definizione del medesimo. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione agli organi di governo competenti (Sindaco, Presidente

del Consiglio) ed al titolare della Direzione Generale dell'amministrazione interessata, nonché all'istante;

4. Il responsabile dell'ufficio o del procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore Civico;
5. Compete alla Direzione Generale impartire le opportune direttive ed adottare le eventuali misure organizzative per assicurare da parte dell'ufficio, nonché dei dirigenti o funzionari interessati, la più ampia e sollecita collaborazione.
6. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il Difensore Civico inoltra rapporto alla Autorità Giudiziaria.
7. Il Difensore Civico è personalmente responsabile nei confronti del Comune per danni a questo arrecati per dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 15**

#### **Rapporti con il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari**

1. Il Difensore Civico, con ricorrenza annuale, sottopone al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. La relazione può anche contenere suggerimenti e proposte per migliorare il funzionamento dell'Amministrazione;
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune;
3. Nei casi di particolare importanza ed urgenza, il Difensore Civico può inviare, in relazione alla rispettiva competenza, apposite memorie al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni;
4. La Commissione Consiliare Affari Generali può convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla sua attività;
5. Il Difensore Civico deve essere informato sulla istituzione di Commissioni speciali d'indagine.

### **Art. 16**

#### **Rapporti con il Sindaco e la Giunta**

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle sue funzioni, sia dal Sindaco che dalla Giunta Comunale;
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale possono richiedere al Difensore Civico informazioni sulla attività svolta e su problemi particolari relativi alla stessa.

## **Art. 17**

### **Ufficio del Difensore Civico**

#### 1. L'Ufficio del Difensore Civico:

- a. riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
- b. collabora alla istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione dell'oggetto e dell'organo o della unità operativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c. richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che siano necessari;
- d. riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire;
- e. provvede alla ricerca delle leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
- f. cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;
- g. cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

## **Art. 18**

### **Indennità economiche**

#### 1. Al Difensore Civico spetta:

- a. una indennità mensile di funzione di importo corrispondente al 50% al lordo delle ritenute fiscali, della indennità di funzione corrisposta agli Assessori che compongono la Giunta Comunale;
- b. il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti;
- c. il rimborso delle spese sostenute per accertamenti e verifiche necessari per attività del suo ufficio.

## **Art. 19**

### **Entrata in vigore**

1. L'attuazione del presente Regolamento avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore Civico.

## **Art. 20**

### **Pubblicazione del Regolamento**

1. Dopo l'approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà tempestivamente a dare notizia dell'avvenuta istituzione della figura del Difensore Civico tramite gli organi di stampa ed altre forme di pubblicizzazione che l'Amministrazione riterrà opportune.